



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Al Sig. Ministro

per competenza
Al Direttore Generale DGFIS
Dott. Daniele LIVON
S E D E

PARERE GENERALE N. 17

OGGETTO: Richiesta parere per chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
Nota dell'Università degli studi di Pavia n. 39615 del 23 ottobre 2014.

Adunanza del 2/12/2014

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca (Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore) prot. n. 29556 del 20/11/2014 con la quale viene trasmessa la richiesta dell'Università degli studi di Pavia (Prot. 39615 del 23/10/2014) relativa alla possibilità di attivare l'istituto della chiamata diretta ex art. 1 comma 9 legge 230/2005 nel caso in cui il docente non ricopra all'estero una posizione permanente;

Visto l'art. 1, comma 9 della legge 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.M. 2 maggio 2011, n. 236;

Sentiti i Relatori;

FORMULA LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:

L'attività istruttoria che ha preceduto la formulazione della tabella di equipollenza tuttora vigente e la revisione della tabella stessa già predisposta da questo Consesso ha evidenziato il fatto che in numerosi Paesi soltanto la posizione apicale della docenza (Full professor o equivalenti) è realmente a tempo indeterminato, mentre anche le posizioni che, nella sostanza, sono equipollenti a quella di professore associato in molti casi sono comunque a tempo determinato.

Di conseguenza, oltre che nella proposta di tabella, anche nella propria prassi il Consiglio Universitario Nazionale ha più volte considerato equipollenti a quella di professore associato quelle posizioni (spesso di tipo *tenure track*) che hanno funzioni didattiche e di ricerca comparabili, anche in assenza di contratti a tempo indeterminato, purché tutte le altre condizioni che sono preliminari alla possibilità di una chiamata diretta fossero soddisfatte, con particolare riferimento alla qualità e all'importanza delle Istituzioni estere di appartenenza

Il Consiglio Universitario Nazionale, tuttavia, non ha mai né teorizzato né praticato il riconoscimento di equipollenze di posizioni estere con la posizione di professore ordinario in casi nei quali non fosse soddisfatta la clausola di esistenza di un contratto a tempo indeterminato, in quanto nello scenario internazionale la condizione di *Full professor* sembra indissolubilmente legata a tale prerogativa. Esistono certamente contratti a termine per posizioni scientificamente apicali, ma tali contratti sono piuttosto riconducibili alla figura del "professore straordinario" prevista dalla stessa l. n. 230/2005 e non assimilabili al nostro ordinariato.

Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene perciò che, in nessun caso, la chiamata diretta su posizioni di prima fascia possa applicarsi a soggetti che non occupino a tempo indeterminato una posizione apicale nel Paese estero in cui attualmente operano (fatte salve le fattispecie di chiamata diretta legate al conseguimento di *grant* di elevatissima qualificazione, per le quali già esiste una specifica disciplina).

LA VICE PRESIDENTE

Giuseppe Barbera